

***Causa Serino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 febbraio 2008 (ricorso n. 679/03)***

(Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata)

**Fatto.** Ricorso presentato per violazione dell'art. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) CEDU, in riferimento all'eccessiva durata di una procedura relativa ad un'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento, promossa dal ricorrente nel novembre 1992 e ancora pendente alla data di presentazione del ricorso. Nel 2001 il ricorrente aveva attivato la procedura prevista dalla legge n. 89/2001, al termine della quale la Corte d'appello, avendo constatato il superamento della durata ragionevole del processo, aveva riconosciuto al ricorrente la somma di 2.000,00 € per i danni morali subiti e di 1.720,00 € per le spese di procedura. Il ricorrente chiariva che non intendeva ricorrere in Cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione riservato alle sole questioni di diritto

**Diritto.** La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni del Governo italiano relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e di tardività del ricorso. Con riferimento alla prima, la Corte ha osservato che, a differenza del precedente *Brusco c. Italia*, il ricorrente aveva comunicato la sua intenzione di introdurre il ricorso ex lege n. 89/2001, senza con questo rinunciare al giudizio davanti alla medesima Corte. In merito, invece, all'eccezione di tardività del ricorso, la Corte ha affermato che, con lettera del 19 aprile 2002, aveva preso atto dell'intenzione del ricorrente di promuovere la procedura prevista dalla legge n. 89/2001 senza rinunciare al giudizio davanti alla Corte, informando altresì l'interessato che, ove fosse trascorso un anno senza che alcuna informazione sugli sviluppi di quella procedura fosse stata comunicata, avrebbe eliminato il relativo fascicolo. Nel caso di specie, con lettera del 17 dicembre 2002, trascorsi quattro mesi dalla decisione della Corte d'appello nazionale competente, il ricorrente aveva invitato la Corte a riprendere l'esame della causa, mentre nel gennaio 2003 aveva comunicato l'iscrizione della sua richiesta.

Ciò posto, la Corte ha rilevato che il ricorrente, per l'insufficienza della riparazione ricevuta in sede nazionale, poteva essere considerato "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Nel merito, la Corte ha ritenuto eccessiva la durata del procedimento in oggetto ed ha quindi constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte non ha concesso alcuna somma a titolo di riparazione del danno morale subito, in quanto il ricorrente aveva ommesso di presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità e fondatezza della domanda di risarcimento entro il termine di decadenza.